

RIVALUTARE O NON RIVALUTARE: ANALISI DI CONVENIENZA

L'imposta sostitutiva dell'8% è certamente molto vantaggiosa, ma la rivalutazione potrebbe non essere l'alternativa più conveniente: vediamo perché.

In questo secondo capitolo dedicato alla rivalutazione viene rappresentata l'analisi necessaria per comprendere l'effettiva convenienza dell'agevolazione, anche mediante semplici esempi numerici.

Come noto, la norma in esame consente la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, applicata al valore rideterminato sulla base di apposita perizia di stima.

L'effettiva convenienza del regime dipende in primo luogo dall'entità della quota di partecipazione:

- ✓ sono partecipazioni qualificate quelle che consentono una percentuale di voto superiore al 20% o che siano relative a una partecipazione al capitale superiore al 25%;
- ✓ sono partecipazioni non qualificate quelle che consentono una percentuale di voto pari o inferiore al 20% o che siano relative a una partecipazione al capitale pari o inferiore al 25%.

In secondo luogo, solo per le partecipazioni qualificate, la valutazione di convenienza è incisa dall'aliquota Irpef del contribuente (che, si ricorda, ha la caratteristica della progressività: a maggiori redditi corrisponde una maggiore imposizione).

Quindi:

- ✓ nel caso di cessione di partecipazioni qualificate le plusvalenze (al netto dei costi accessori e, come si vedrà, delle minusvalenze della stessa natura) saranno tassate nella misura del 49,72% e andranno obbligatoriamente indicate nel Modello Unico, sommandosi agli altri redditi per essere assoggettate all'aliquota corrispondente;
- ✓ nel caso invece di cessione di partecipazioni non qualificate le plusvalenze (anch'esse al netto di costi accessori e minusvalenze) saranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 26%.



Partecipazioni qualificate

Per quanto concerne le partecipazioni qualificate, l'analisi di convenienza dipende dall'aliquota media Irpef al quale il contribuente è assoggettato. Si riportano di seguito gli scaglioni e le relative aliquote per l'anno 2015.

REDDITO IMPONIBILE	ALiquota	IMPOSTA IRPEF
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
da 15.001 fino a 28.000 euro	27%	3.450,00 + 27% sulla parte oltre i 15.000,00 euro
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960,00 + 38% sulla parte oltre i 28.000,00 euro
da 55.001 fino a 75.000 euro	41%	17.220,00 + 41% sulla parte oltre i 55.000,00 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420,00 + 43% sulla parte oltre i 75.000,00 euro

Nella tabella che segue si riporta l'analisi di convenienza tra tassazione ordinaria (plusvalenza imponibile 49,72% x aliquota media) e rivalutazione della partecipazione (imposta sostitutiva 8%), a parità di costo storico di acquisto (Euro 20.000,00) e con corrispettivi crescenti. Per semplicità si ipotizza l'assenza di altri redditi.

COSTO DI ACQUISTO	CORRISPETTIVO PERCEPTO	PLUSVALENZA	PLUSVALENZA IMPONIBILE	ALiquota MEDIA	TASSAZIONE ORDINARIA	COSTO RIVALUTAZ.	RISPARMIO	CONVENIENZA
20.000	35.000	15.000	7.458	23,00%	1.715	2.800	-1.085	NO
20.000	48.000	28.000	13.922	23,00%	3.202	3.840	-638	NO
20.000	75.000	55.000	27.346	24,81%	6.785	6.000	785	SI
20.000	95.000	75.000	37.290	27,66%	10.314	7.600	2.714	SI
20.000	200.000	180.000	89.496	35,17%	31.476	16.000	15.476	SI

In conclusione:

- ✓ nel caso di plusvalenze (rectius: redditi) di importo modesto è più conveniente il regime ordinario;
- ✓ in presenza di redditi intermedi (50-60.000 Euro) i due regimi sono sostanzialmente equivalenti, ma è opportuno non trascurare i costi professionali per la redazione della perizia asseverata;
- ✓ all'aumentare dei corrispettivi aumentano i benefici dalla rivalutazione (con plusvalenze di 200.000,00 Euro è possibile realizzare un risparmio fiscale di circa il 50%).

Partecipazioni non qualificate

Si propongono ora due casi di partecipazioni non qualificate.

Esempio n. 1:

Costo di acquisto: Euro 10.000,00
Prezzo di vendita: Euro 80.000,00
Plusvalenza: Euro 70.000,00
Importo rivalutato: Euro 80.000,00

Imposta sostitutiva rivalutazione (8% su 80.000,00): Euro 6.400,00

Studio Mazzucotelli

Dottori Commercialisti
Revisori Legali

Imposta sostitutiva capital gain (26% su 70.000,00): Euro 18.200,00
Risparmio d'imposta: Euro 11.800,00

→ In questo caso **CONVIENE** rivalutare.

Esempio n. 2:

Costo di acquisto: Euro 20.000,00
Prezzo di vendita: Euro 25.000,00
Plusvalenza: Euro 5.000,00
Importo rivalutato: Euro 25.000,00

Imposta sostitutiva rivalutazione (8% su 25.000,00): Euro 2.000,00
Imposta sostitutiva capital gain (26% su 5.000,00): Euro 1.300,00
Maggior carico fiscale: Euro 700,00

→ In questo caso **NON CONVIENE** rivalutare.

Nel prossimo scritto saranno esposti i principali casi trattati nei documenti di prassi (usufrutto e nuda proprietà, rivalutazione parziale, partecipazioni in Paesi a fiscalità privilegiata, etc.).

Marco Anesa